



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

90. La Santità di Nostro Signore &c. Ordini diversi emanati circa
l'Introduzione de' Poveri Invalidi nell' Ospitio Apostolico nuovamente
eretto: E circa L'andar mendicando. Edito sopra la Reclusione ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)

De salvo
conductu
pro deli-
ctis, ac de-
bitis extra
Statum.

Provisio
pro celeri
satisfactio-
ne Credi-
torum.

volta di gettare nel Porto, ò Darfina Savora, & altra immonditia, ma le dovranno portar à scaricare nel luogo, che loro farà assegnato dal Capitano del Porto.

§. 11. Si concede à tutti li negotianti, e Mercanti, e loro famiglie, e Servitori, e Ministri libero salvo condotto, che non possino esser molestati per cause Civili, nè Criminali, nè nelle robbe, ne anco nelle persone loro per qualunque debiti, nè delitti, contratti, e fatti fuori dello Stato Ecclesiastico con dichiarazione, che non suffraghi loro questa esenzione per li contratti fatti, e per li delitti commessi nel medemo Stato Ecclesiastico.

§. 12. Acciò li Negotianti, e Mercanti per li contratti fatti in Civitavecchia, come anche per quelli fatti in qualunque Paese, Stato, ò luogo, ne quali però sia destinato, che il pagamento si facci in Civitavecchia, siano prontamente sodisfatti, e spediti senza esser trattenuti in lunghezza, ò spese, si ordina, che se gli facci subito ogni più sollecita, e sommaria giustizia, e che si proceda à tal effetto esecutivamente, sommarimente, di piano, havuto riguardo alla sola verità del fatto, e senza strepito, e figura di giudizio. Dato in Roma nella Camera Apostolica li 26. Settembre 1692.

P. Card. *ALTIERI* Camer.

G. *BUSSI* Audit.

FERDINANDO NUZZI Comm. Gen.

Affonso Galloppi Segr. e Cancell. della Rev.
Cam. Apost.

ORDINI DIVERSI EMANATI Circa l'Introduzione de' Poveri Invalidi nell' Ospizio Apostolico nuovamente eretto:

E circa l'andar mendicando.

XC.

GASPAR Tit. S. Maria Transtiberim S. R. E. Presbyter Cardinalis Carpineus Sanctiss. D. N. Papa Vicarius Generalis, Romanæque Curia, ejusque Districtus Juxta Ordinarius

Declaratur intentio Sanctissimi consilii receptum Pauperum

§. 1. **L**A Santità di Nostro Signore, che con assidua, & indefessa applicatione invigila per tutte le occorrenze del Grege Christiano commessogli dalla Divina Provvidenza, non lascia anche con occhio di Paterna Carità di riguardare, e compatire le miserie de' Poveri Mendicanti dell'uno, e l'altro sesso, che si ritrovano in quest'Alma Città di Roma, e che per sostentarsi hanno bisogno degli altri; Però essendo stato informato, che per le calamità correnti, sijno, da qualche tempo in quà, cresciuti in numero considerabile, e che ogni giorno più vi concorrono da diverse parti del Mondo, come ad un sicuro refugio per sollievo delle loro miserie. Quantunque la medesima Santità Sua col mezzo del suo Elemosiniere, & altri à ciò deputati, somministrò loro con larga mano in diversi luoghi, e forme, copiose elemosine, & il medemo non manchino di fare altre Pie Persone, Comunità, e Collegi de' Luoghi Pii; In ogni modo non restano li medesimi Miserabili di affaticarsi per le Piazze, e Strade questuando, & empiendo li luoghi, e Palazzi publici, e li medemi Tempi dedicati à Iddio, di gride, e lamenti, anche in tempo de'

Divini Offitii con non poca perturbatione de' fedeli; e quello, che sommamente travaglia l'animo di Nostro Signore è, che non havendo luogo determinato, dove si recovrino, non vivono però soggetti ad alcuna Parocchia, nella quale possono essere instrutti ne' Divini Precetti, e confortati col presidio de' Santissimi Sacramenti. Acciò dunque possa opportunamente provvedere così alla salute dell'Anime loro, come alli loro bisogni corporali, ha determinato, inherendo alla pia disposizione di Sisto V. suo Predecessore di raccluderli tutti in uno, e più luoghi, ne quali, non solamente habbino li necessarij alimenti, ma vi trovino commodità di letti, e di vestiti, & ogn'altro necessario per souvenire, e recreare le loro miserie, & havendo perciò deputato una Congregazione de' Sig. Cardinali, e di alcuni Prelati, hanno questi per dar principio, e buon regolamento à quest'opera pia, risoluto d'haver prima una nota distinta del numero, e qualità di detti poveri mendicanti, e delle loro qualità.

§. 2. Però in virtù del presente Editto notificiamo, & ordiniamo ad ogni persona dell'uno, e l'altro sesso, che si trovi in stato di mendicare in Roma, che dentro il termine di otto giorni da cominciare il dì 12. Ottobre, compariscino nel Portico di S. Maria in Trastevere dalle 15. sino alle 17. hora la mattina, & il giorno dalle 21. sino alle 23. hore, dove si prenderà nota del loro nome, cognome, età, e patria, e loro qualità, dalla persona, che sarà Noi per detto effetto deputata, acciò che sopra le loro persone, e bisogni, si possi provvedere opportunamente.

§. 3. E perche molti, ancorche validi, e sani, e potendo con le loro industrie, e fatiche procacciarsi il vitto, vanno in ogni modo mendicando, e togliendo in tal forma il sostenimento degli altri inhabili, e più bisognosi; Però ordiniamo, che à quelli, che faranno degni, di essere souvenuti coll'elemosine, si dia un segno distinto da portarsi da loro in luogo visibile, & apparente, finche verranno rinchiusi, e sostentati nel luogo, ò luoghi come sopra da destinarsi, & à tutti gli altri, alli quali per esser stimati validi e sani, e incapaci di detto segno, proibiamo espressamente, che non ardiscino di questuare per la Città, Case, Palazzi, e Chiese, sotto pena di essere Carcerati, e dello sfratto per la prima trasgressione, e per la seconda di tre tratti di Corda in publico, & contravenendo la terza volta, sotto pena di essere mandati à lavorare in Civitavecchia.

Dichiarando, che la presente Notificazione, & Editto publicato, & affisso che sarà ne' luoghi soliti, obblighi ciascheduno, come se fosse stato ad ogni uno personalmente notificato, & intimato. Datum Romæ ex Audibus nostris die v. Octobris 1692.

G. Card. Vicarius.

Alessandro Preposto Bonaventuri Secr.

EDITTO.

GIO. BATTISTA SPINOLA dell'una, e l'altra Signatura Referendario, di Roma, & suo distretto Governatore Generale, e Vice Camerlingo.

LA Santità di Nostro Signore per eseguire il disegno, di chiudere li Poveri in luoghi dove habbiano la debita coltura per l'Anima, e l'assistenza per il Corpo, vuole cominciare dall'età più debole, e più bisognevole d'aiuto. Quindi è, che per evitare la confusione, Monfig. Illustriss. e Reverendissimo Gio. Battista Spinola di

Roma,

Pauperes
compara-
nt ad se
describi-
endum.

Fiat de-
lectus Inva-
lidorum,
quibus de-
tur Tessera
pro men-
dicando, à
validis
quibus
questua-
tio probi-
betur.

XCI.

Indicatur
delectus
Puero-
rum, &
Puellarum
ad assigna-
da illis lo-
ca pro ali-
mentis, &
educatio-
ne.